



- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 2910 del 20 dicembre 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Like Stefania Ippolito,
Immigrazione Biz and 1,878

Cittadinanza Italiana

www.intray.it

Consulenza e Disbrigo Pratica per Richiesta Cittadinanza Italiana



Scegli Tu! 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Bonfardeci, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Spartaco 36;
contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento

- del provvedimento a firma del Questore della Provincia di Milano, prot. n. 20360/2010 - Imm./id. n. 681265, notificato il 24 giugno 2010 all'interessato, avente ad oggetto istanza ai sensi dell'art. 5, co. 5 (del Testo Unico) D.Lgs. 286/98.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Prefettura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento notificato allo straniero in data 24.6.2011, l'amministrazione resistente ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente, in quanto quest'ultimo era stato condannato per un reato che era annoverato dalla legge tra quelli che rendevano

ostativo il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorrente ha impugnato il predetto decreto, deducendone l'illegittimità, perché l'amministrazione avrebbe ritenuto automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno la sussistenza di una condanna a carico dello straniero, senza verificare la pericolosità in concreto e la sussistenza della situazione familiare.

Lo straniero ha chiesto, quindi, in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato e, in via definitiva, l'annullamento dello stesso.

L'amministrazione si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza emessa il 6 settembre 2011, questo Collegio ha rigettato la domanda cautelare e ha rinviato il giudizio alla pubblica udienza del 31 ottobre 2013, nell'ambito della quale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è infondato.

L'amministrazione ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché il ricorrente è stato condannato, in data 24.2.2009 dal Tribunale di Milano, per il reato di cui agli artt. 56, 110, 628, co. 1 e 2, nonché in relazione agli artt. 110, 61, n. 2, 582, 585 e 576 c.p., alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e al pagamento della somma di € 400,00.

Il provvedimento impugnato richiama l'art. 5, comma 5, del [t.u. n. 286/1998](#), che prevede il divieto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno quale conseguenza automatica e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato, tra cui rientra anche quella per cui è stato condannato il ricorrente.

Va, tuttavia, evidenziato che il [decreto legislativo n. 5/2007](#), modificando in tal senso l'art. 5, comma 5, del t.u., ha introdotto un'ipotesi derogatoria al regime di tassatività, in relazione allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero sia esso stesso familiare ricongiunto. In tal caso le condanne penali hanno ugualmente una rilevanza ostativa, ma non assoluta: è rimessa infatti alla discrezione dell'autorità di p.s. una valutazione complessiva che tenga conto, oltre che del pregiudizio derivante dalla condanna penale, anche di altri fattori quali la lunga durata del soggiorno pregresso, i legami familiari e via dicendo.

Questo Collegio condivide quell'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ripetutamente fatto propria una interpretazione estensiva del d.lgs. n. 5/2007, osservando che oggetto della sua tutela non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l'unità del nucleo familiare che ne risulta, essendo ragionevole accordare la stessa tutela anche al nucleo familiare che si trova già riunito ab origine, o comunque si è riunito senza bisogno dell'apposita procedura, sempre che la sua composizione corrisponda a quella che, dandosene la necessità, legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento (cfr., Consiglio di Stato sez. III, [05 settembre 2012, n. 4713](#)).

Nel caso di specie, tuttavia, l'amministrazione resistente ha espressamente motivato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari.

Si legge, infatti, nel provvedimento che il comportamento criminoso dello straniero, nonostante questo "sia entrato in Italia da minore nel 2006 per ricongiungimento familiare alla madre" evidenzia un disprezzo per le regole di vita comuni ed un mancato inserimento nella società italiana.

Tale motivazione, sia pur sintetica, dà conto delle ragioni che hanno condotto l'amministrazione a emettere il provvedimento in questa sede impugnato; provvedimento che è ragionevole e non

contraddittorio, specie in considerazione della particolare gravità della condotta ascritta allo straniero.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **rigetta**.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 20 Dicembre 2013



Un buon proposito per il 2014

Chi mette il Fotovoltaico a casa propria fa del bene alla comunità e guadagna 15-24mila €. Ecco le 3 novità da sapere

Scegli Tu! 

News



[Assegni familiari dei Comuni](#)

L'assegno familiare dei Comuni viene pagato dall'Inps per tredici mensilità ogni semestre, mentre la domanda deve essere...

[Leggi tutto »](#)

Minori stranieri non accompagnati nuove linee guida

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto del 19 dicembre 2013 del Direttore Generale dell'...

[Leggi tutto »](#)

Nuovi centri d'accoglienza per nuovi posti temporanei

L'anno 2013 si è chiuso con la quasi dismissione del centro di accoglienza di Lampedusa, anche se fonti ben informate ...

[Leggi tutto »](#)

Ingresso sportivi extracomunitari - Stagione 2013-2014

Con circolare del 2 gennaio 2014 il Ministero dell'Interno, ha reso noto che, con delibera del CONI è stato determinato ...

[Leggi tutto »](#)

"Ius soli" per i pugili stranieri tesserati con le società italiane

Con una notizia riportata dall'Ansa, il presidente della Fpi Alberto Brasca, ha annunciato che da quest'anno potranno ...

[Leggi tutto »](#)

Tunisia sancita parità tra uomo e donna

L'articolo 20 della futura Carta Costituzionale recita "Tutti i cittadini, uomini e donne, hanno gli stessi diritti e ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Test di italiano livello A2 ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891